



COMUNE DI GAVAZZANA

DELIBERAZIONE N. 25

DEL 9 SETTEMBRE 2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

L'anno duemila**quattordici**, addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **17,30**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Il Sindaco	Claudio Sasso	presente
------------	---------------	----------

ed i Consiglieri

1	Mauro Busseti	presente	6	Guido Abbasset	presente
2	Alberto Riella	presente	7	Danilo Monteggi	presente
3	Mario Vaccari	presente	8	Maria Pia Fossati	presente
4	Antonio Massone	presente	9	Gabriella Barozzi	presente
5	Carlo Bellingeri	presente	10	Gian Carlo Vaccari	presente

Assiste alla seduta la dr.ssa Domenica La Pepa, Segretario Comunale.

Il dott. Claudio Sasso, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito nella L. n. 214 del 22.12.2011, istitutivo a decorrere dal 1.1.2012, dell'imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14.3.2011, in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 2.3.2012, convertito nella L. n. 44 del 26.4.2012;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell'art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo;
- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27.12.2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
- l'articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- l'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;
- l'articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), quale componente del Regolamento I.U.C. approvato con Deliberazione C.C. n. 18 in data odierna.

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 18.7.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23-7-2014, è stato ulteriormente prorogato al 30.9.2014. il termine per l'approvazione di bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali;
- che l'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito:
 - comma 707: *"(... omissis ...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"*;
 - comma 708: *"A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011."*;

RITENUTO, di determinare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dallo 1° gennaio 2014, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27.12.2013.

DATO ATTO che relativamente agli immobili classificati nel gruppo catastale D, l'imposta calcolata sull'aliquota base dello 0,76% è in favore dello Stato e la restante quota dello 2,40 per mille in favore del Comune.

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Con voti n. 11 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DETERMINARE per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria, in conformità al disposto esposto dell'art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27.12.2013, come di seguito indicate:

N	TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA IMU	DETRAZIONE
1	Tutte le categorie di immobili non inserite nelle sottostanti classificazioni	10 per mille	
2	Abitazioni principali categorie A1 - A8 - A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7)	4 per mille	200 €.

2. DI DARE ATTO:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 707, lett. b) n. 1 e 2) della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge Stabilità 2014) l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- che ai sensi dall'art. 1, comma 707, lett. b) n. 3) della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge Stabilità 2014) il Comune può ampliare la nozione di abitazione principale ad altre categorie e che ai sensi dell'art. 11 del Capitolo I del Regolamento IUC sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, residenti nel Comune di Gavazzana, che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario;

e, pertanto, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dei sopra indicati immobili;

- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

3. DI DISPORRE che la presente Deliberazione sia inserita nell'apposita sezione del Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - fiscaleportalefederalismofiscale.gov.it - per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

4. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Claudio Sasso

IL CONSIGLIERE

f.to Mauro Busseti

IL SEGRETARIO

f.to Domenica La Pepa
